

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 427 del 10 febbraio 2017

Delega alla firma degli ordinativi di pagamento nei periodi di assenza del Commissario delegato

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012" il quale dispone:
 - all'art. 1 comma 2 che "i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati"
 - all'art. 1 commi 5 e 5bis che i Presidenti delle Regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché delle strutture regionali competenti per materia oppure possono delegare le funzioni attribuite con il suddetto decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente

- normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia;
- all’art. 2 comma 6 che “ai presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale;
 - il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2084/2015 “Costituzione dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004” con cui si procede all’adeguamento della convenzione operativa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 e prorogata con la deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 816/2014 la quale prevede all’art. 12 che l’Agenzia regionale di Protezione civile supporta il commissario per la gestione della contabilità speciale di cui all’art 2 del decreto legge 74/2012;

Considerato che per motivi istituzionali il Commissario è costretto ad assentarsi per periodi prolungati e pertanto l’Agenzia regionale di protezione civile è impossibilitata a procedere con l’invio degli ordinativi di pagamento alla Banca d’Italia anche per quanto concerne i decreti di liquidazione già approvati dal Commissario rallentando di fatto l’iter dei pagamenti a soggetti pubblici e privati;

Ritenuto opportuno di dover individuare un soggetto che possa provvedere a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento nei periodi di assenza o impedimento del Commissario delegato.

Dato atto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n° 220 del 29/12/2014 è stata attribuita all’assessore Palma Costi la delega alla ricostruzione post-sisma;

Ritenuto pertanto di voler individuare l’Assessore Palma Costi quale delegato alla firma nei periodi di assenza o impedimento del commissario delegato degli ordinativi di pagamento della contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12”, ai sensi

del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

DISPONE

1. per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, di delegare alla firma degli ordinativi di pagamento della contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, l'Assessore Palma Costi nei periodi di assenza o impedimento del commissario delegato.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)